



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE – GARE E CONTRATTI**

CAPITOLATO D'ONERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 216 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016.

C.I.G. 6826695EEA

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del servizio e ammontare dell'accordo quadro**
- ART. 2 - Durata dell'accordo quadro**
- ART. 3 - Articolazione del Servizio**
- ART. 4 - Cauzione definitiva**
- ART. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario**
- ART. 6 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità**
- ART. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**
- ART. 8 - Penali**
- ART. 9 - Risoluzione dell'accordo quadro**
- ART.10 - Divieto di cessione del contratto e dei successivi contratti**
- ART.11 - Controversie e Foro Competente**
- ART.12 - Rinvio ad altre norme**
- ART.13 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

ART.1 - Oggetto del servizio e ammontare dell'accordo quadro.

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del servizio di pubblicità legale sui quotidiani ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), per la gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova per conto del Comune di Genova e delle società in house e altri enti aderenti alla convenzione S.U.A.C., mediante la conclusione di accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del codice.

Tale accordo contiene già tutte le condizioni fissate e, allo stesso seguiranno singoli ordinativi per le quantità di volta in volta stabilite e di durata variabile da uno a tre mesi ciascuno.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto all'ammontare dell'accordo quadro.

La capienza massima dell'accordo quadro è pari a **Euro 162.042,49**, =.

Il valore del presente affidamento risulta dal prospetto **allegato A** al presente capitolato.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di prorogare la durata dell'accordo quadro entro i limiti di capienza dello stesso ed, eventualmente, di incrementarlo entro i limiti di un quinto dell'importo suddetto qualora si rendesse necessario e, comunque nel caso in cui l'obbligo normativo di pubblicità legale sui quotidiani non venisse meno a far data dal 1° gennaio 2017.

ART. 2 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà durata dal 1° novembre 2016 al 31 luglio 2017, salvo l'esercizio delle opzioni di cui al precedente art. 1 e fatte salve diverse disposizioni di legge.

Per durata si intende il periodo entro il quale si potranno effettuare i singoli ordinativi.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART.3 - Articolazione del Servizio

La Stazione Appaltante trasmette per via telematica all'affidatario il testo da pubblicare, l'affidatario, a sua volta, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi comunica alla Stazione Appaltante specifico preventivo indicando:

- il nome delle testate individuate, tra quelle indicate dalla Stazione Appaltante nell'allegato A al presente capitolato e nel modulo offerta allegato alla lettera invito;
- il costo, al netto dell'I.V.A. e comprensivo di I.V.A., per singola testata;
- il giorno di pubblicazione per singolo quotidiano.

L'affidatario sarà tenuto a pubblicare l'avviso sui quotidiani indicati nel preventivo nei giorni prestabiliti, e sarà tenuto a rispettare per ciascuna testata e per quanto possibile il numero moduli previsto nel modulo offerta per ciascuna testata individuata.

La pubblicazione verrà effettuata senza il logo del Comune di Genova, secondo il modello **allegato B** al presente capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la pubblicazione degli avvisi su specifici quotidiani che verranno comunicati dalla stessa in fase di richiesta di preventivo.

L'individuazione delle testate a tiratura nazionale e locale dovrà essere effettuata dall'affidatario nel rispetto del criterio di rotazione tra le testate oggetto del contratto.

ART.4 - Cauzione definitiva

A garanzia della corretta esecuzione dell'accordo quadro nel suo complesso l'affidatario dovrà corrispondere una cauzione definitiva pari al 10% della capienza dell'accordo quadro.

Tale cauzione rimarrà vincolata sino alla conclusione dell'accordo quadro.

Tale garanzia avrà durata pari a quella dell'accordo quadro e sarà prestata in conformità a quanto prescritto dall'art. 103 del codice.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula dell'accordo quadro, dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova;

2. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato;
 3. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
 4. trasmettere al Comune prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
 5. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 6. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.
- Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART.6 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

La Ditta aggiudicataria emetterà a cadenza mensile fattura, intestata, al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante – S.U.A.C. – Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – 16124 Genova. A ogni fattura emessa dovranno essere allegate le copie di ciascuna pubblicazione eseguita.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

L'affidatario, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d'I.V.A.. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'I.V.A. all'Erario.

Il fornitore, inoltre, sarà obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il codice **IPA: 8JX9YK**.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione dei contratti, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, per singoli pagamenti superiori a Euro 10.000,00, la stazione appaltante è tenuta a effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento e anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario, a pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione Appaltante si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 8.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Penali

La Stazione Appaltante sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà con riferimento a ciascun contratto

esecutivo i controlli e gli accertamenti ivi individuati. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, e in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata o errata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una penalità pari :

- a Euro 15,00 (quindici/00) per ogni giorno di ritardo nell'invio del preventivo (termine massimo di tre giorni dalla richiesta della stazione appaltante)

- a Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di pubblicazione indicate;

- a Euro 100,00 (cento/00) per ogni irregolarità riscontrata rispetto all'obbligo a carico dell'affidatario di rotazione delle testate.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro; in caso contrario potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione.

L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

ART. 9 - Risoluzione dell'accordo quadro

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, qualora la stessa, in sede di esecuzione dei singoli contratti, non adempia agli obblighi assunti con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente l'accordo quadro, con i conseguenti contratti ancora in vita, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del

Comune trasmessa mediante P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione dell'accordo non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- d) applicazioni delle penali previste all'art. 8 per un importo complessivo superiore al 10% della capienza dell'accordo quadro;
- e) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 8;
- f) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante all'impresa per porre fine all'inadempimento;
- g) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi d), e) f) la Stazione Appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'impresa dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata via P. E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa.

qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART.10 - Divieto di cessione dell'accordo quadro e dei successivi contratti

E' vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei successivi contratti; se questa si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto l'accordo quadro, con conseguente caducazione dei contratti ancora invita, per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART.11 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'accordo quadro e dei conseguenti contratti e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART.12 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato D'oneri si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART.13- Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e

servizi; Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ALLEGATO A

COMPUTO						
	“A” PREZZO PUBBLICA ZIONE I.V.A. ESCLUSA Indicare cifre e lettere (costo 1 modulo * numero mdouli)	“B” MEDIA USCITE Programmate per 9 MESI	A* B stimato per PUBBLIC AZIONI	BASE X ALT	Numero moduli per estratto	COSTO DI 1 MODUL O
IL SOLE 24 ORE	550,00	17,88	9.834,00	42x56	2	275,00
ITALIA OGGI	550,00	13,40	7.370,00	42x64	4	137,50
MILANO FINANZA	572,00	7,17	4.101,24	42x64	4	143,00
ABBINATA	880,00	8,90	7.832,00	42x64	4	220,00
IL GIORNALE naz.	726,00	3,54	2.570,04	42,5x75 ,9	3	242,00
IL GIORNALE loc.	264,00	7,17	1.892,88	42,5x75 ,9	3	88,00
ABBINATA	891,00	13,40	11.939,40	42,5x75 ,9	3	297,00
LA STAMPA	1.056,00	18,00	19.008,00	42x63	3	352,00
LA REPUBBLICA	1.622,50	2,69	4.364,53	42x63	5	324,50
LA REPUBBLICA loc.	1.100,00	21,42	23.562,00	42x63	5	220,00
ABBINATA	2.035,00	16,07	32.702,45	42x63	5	407,00
IL SECOLO XIX	1.148,40	19,50	22.393,80	42x63	3	382,80
IL CORRIERE della SERA	1.155,00	12,53	14.472,15	42,5x70 ,5	5	231,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO
DI EURO

162.042,49

ALLEGATO B

STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE
Via Garibaldi 9 Genova 16124
www.comune.genova.it - mail ccontratti@comune.genova.it

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Si rende noto che il giorno 00/00/0000 alle ore 00,00 presso una sala del Comune di Genova avrà luogo una procedura aperta per l'assegnazione del servizio: _____

da aggiudicarsi con le modalità di cui all'art. 00 del D.Lgs. 50/2016, per il complessivo importo di € 00.000.000 oltre IVA.

Le offerte, dovranno pervenire entro il 00/00/0000 ore 12.00; il bando integrale è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.it

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia MARINO